



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione

V[^] - composto dai Signori:

- 1) Antonio Onorato - Presidente
- 2) Andrea Pannone - Consigliere
- 3) Paolo Carpentieri - Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. **5990/2002** Reg. Gen., proposto da **Biancardi Claudio**, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Scialdoni, con domicilio eletto in Napoli, via Aquila n. 130,

contro

la **Azienda Sanitaria Locale Napoli 2**, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Florio, con domicilio eletto in Pozzuoli, via Corrado Alvaro n. 8, presso il servizio AA.LL. della ASL (e pertanto *ex lege* in Napoli, presso la segreteria dell'adito Tar),

con l'intervento *ad adiuvandum*

del **Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati della Provincia di Napoli**, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi De Vita, con domicilio eletto in Napoli, via Duomo n. 348,

per l'annullamento

«della determinazione n. 552 del 27.02.2002, comunicata a mezzo raccomandata del 21.3.2002, avente ad oggetto: "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 16 posti di operatore professionale sanitario - area vigilanza ed ispezione - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - Ammissione candidati" con la quale venivano ammessi al detto concorso pubblico 14 candidati elencati in detta determina, con esclusione di 278 concorrenti, nonché della comunicazione n. 14341 del 18.03.2002, con la quale, in esecuzione della determina n. 552 del 27.02.2002, veniva comunicata al ricorrente la mancata ammissione al concorso pubblico de quo in quanto "non in possesso del requisito specifico di ammissione richiesto dal bando e previsto dall'art. 33 del D.P.R. 27/07/01 n. 220 e cioè del diploma universitario conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni, ovvero diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento e riconosciuto equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma

N. 16408

Reg. Sent.

ANNO 2007

N. 5990

Reg. Ric.

ANNO 2002

universitario" essendo in possesso del solo diploma di Perito Ind. (elettrotecnica), in una agli atti preordinati, connessi e consequenziali>>.

VISTO il ricorso ed i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio della ASL Napoli 2, con le annesse produzioni;

VISTA l'ordinanza cautelare n. 3165/2002 del 20 giugno 2002 con la quale il ricorrente è stato ammesso con riserva alla procedura concorsuale;

VISTI gli atti tutti di causa;

UDITI alla pubblica udienza del 22 novembre 2007 - relatore il Magistrato Dr. Carpentieri - gli avv.ti riportati a verbale;

CONSIDERATO in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in esame – notificato il 17 maggio 2002 e depositato nella segreteria del Tribunale il successivo 12 giugno – il sig. Biancardi Claudio impugna gli atti in epigrafe indicati con i quali la ASL Napoli 2 lo ha escluso dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 16 posti di operatore professionale sanitario – area vigilanza ed ispezione – tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, indetto dall'amministrazione sanitaria con deliberazione n. 1276 del 23 luglio 2001 e conseguente bando pubblicato nel BURC n. 40 del 6 agosto 2001 e nella G.U. n. 72 dell'11 settembre 2001.

Deducce l'illegittimità, sotto diversi profili di violazione di legge e di eccesso di potere, della ritenuta inidoneità del titolo di studio posseduto – diploma di perito industriale capotecnico, specializzazione elettrotecnica – agli effetti della previsione di bando prescrivente, quale requisito specifico per l'ammissione, il possesso del diploma universitario conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, ovvero dei diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi.

Si è costituita per resistere in giudizio la ASL Napoli 2, che ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso.

Con ordinanza cautelare n. 3165/2002 del 20 giugno 2002 la Sezione ha ammesso con riserva il ricorrente alla procedura concorsuale.

Con memoria difensiva depositata il 12 novembre 2007 parte ricorrente riferisce di aver sostenuto e superato le prove concorsuali, a seguito dell'ordinanza cautelare di ammissione con riserva, e di esser stato

utilmente inserito in graduatoria.

Alla pubblica udienza del 22 novembre 2007 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

DIRITTO

Il ricorrente ha dichiarato di aver superato le prove selettive, a seguito della sua ammissione con riserva disposta nella sede cautelare, e di esser stato utilmente collocato in graduatoria, sicché l'azione resta procedibile.

Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Con precedente sentenza n. 8480 del 3 ottobre 2006, in una fattispecie pressoché identica, riguardante la stessa procedura concorsuale, la Sezione ha osservato quanto segue: «La figura del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è stata individuata con d.m. 17 gennaio 1997, n. 58, attuativo dell'articolo 6, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992 di riordino della disciplina in materia sanitaria. L'articolo 6 citato demandava al Governo, come è noto, con atto regolamentare, la disciplina delle professioni sanitarie non mediche, fino ad allora previste e variamente disciplinate, in modo parziale e disorganico, da diverse fonti settoriali. L'articolo 2 del citato d.m. n. 58 del 1997 ha richiesto, quale titolo di studio abilitante alla suddetta professione, il diploma universitario triennale di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Nel passaggio dal vecchio regime al nuovo assetto, più organico, di disciplina di queste attività professionali si è posto naturalmente il problema di dettare previsioni transitorie che garantissero un'adeguata continuità e salvaguardassero per quanto possibile le posizioni acquisite e le esperienze maturate. A tanto ha provveduto la legge 26 febbraio 1999, n. 42 che, all'articolo 4, comma 1, ha stabilito l'equipollenza, rispetto al nuovo, apposito titolo previsto per il nuovo regime (diploma universitario triennale), dei diplomi e degli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che avessero permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'esercizio dell'attività professionale (sia autonoma che di lavoro dipendente) o che fossero previsti dalla normativa concorsuale del personale del s.s.n. o di altri comparti del settore pubblico. La concreta individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti è quindi avvenuta con il d.m. 27 luglio 2000. Nella tabella allegata al suddetto d.m., per quanto attiene alla figura professionale qui di interesse, viene operato un rinvio all'articolo 81 del d.m. sanità del 30 gennaio 1982, e quindi alla figura ivi prevista di operatore di vigilanza ed ispezione, per il quale il suddetto articolo 81 richiedeva il possesso di una serie di diplomi di maturità tecnica, tra i quali anche quello

di perito nucleare posseduto dal ricorrente. Questo schema normativo di riconoscimento delle equipollenze risulta inoltre *in toto* confermato dal successivo d.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 (portante *regolamento recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del servizio sanitario nazionale*). Alla luce delle esposta ricostruzione normativa>> ha concluso la Sezione nel citato precedente <<emerge la fondatezza del ricorso in esame, che merita pertanto accoglimento, con conseguente annullamento degli atti impugnati, per quanto di interesse della parte ricorrente>>.

Il Collegio è peraltro consapevole di una diversa, più restrittiva interpretazione seguita dalla Sezione – in tre fattispecie analoghe, purtroppo anch'esse appartenenti alla medesima procedura concorsuale indetta dalla ASL Napoli 2 – con tre meno recenti sentenze (n. 10825 del 2003, n. 13060 del 2003 e n. 2411 del 2004).

In quella sede la Sezione aveva opinato nel senso che <<l'equipollenza è stata riferita (dal d.m. relativo all'equipollenza con il diploma universitario di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ossia dal d.m. 27 luglio 2000) direttamente alla qualifica di "operatore di vigilanza e ispezione", e non già al diploma di perito industriale il quale, unitamente al diploma di perito agrario e a quello di geometra, era requisito specifico di ammissione ai concorsi per l'assunzione in detta qualifica ai sensi del D.M. del 1982 (d.m. sanità del 30 gennaio 1982). Tale limitazione, da un punto di vista letterale, non è in contrasto con l'art. 4, comma 1, della più volte cit. l.n.42/99, in quanto il diploma di perito industriale, a rigore, non è un titolo conseguito in base al "precedente" ordinamento (secondo l'espressione usata dal Legislatore del 1999), ma è un titolo ancora oggi conseguibile, e quindi non rientra espressamente tra i diplomi e gli attestati che la norma ha inteso salvaguardare ai fini dell'accesso alla nuova professione>>.

Il punto di contrasto nell'interpretazione dell'ambito di estensione dell'effetto di equipollenza previsto dalla sequenza normativa d.m. 17 gennaio 1997, n. 58 – legge 26 febbraio 1999, n. 42, art. 4, comma 1 – d.m. 27 luglio 2000, risiede nel fatto che le sentenze del 2003-2004 hanno ritenuto che l'equipollenza (nel d.m. 27 luglio 2000) è stata riferita direttamente alla qualifica di operatore di vigilanza e ispezione e non al diploma di perito industriale, mentre la sentenza del 2006, invece, ha ritenuto che l'equipollenza si estendesse al titolo di ammissione al conseguimento del titolo di operatore di vigilanza e ispezione, nel senso che, in forza dell'equipollenza, potesse in sostanza essere ammesso al concorso nel 2002 chi si trovasse nelle condizioni previste dal vecchio d.m.

30 gennaio 1982 che dettava le condizioni di ammissione al concorso per titoli ed esami per la posizione funzionale di operatore professionale collaboratore, che è la norma cui fa rinvio la sez. B dell'art. 1 del d.m. sulle equipollenze 27 luglio 2000.

Il Collegio, attentamente soppesate le due diverse opzioni ermeneutiche, ritiene di confermare la più recente e più larga interpretazione, fatta propria dalla Sezione con la sentenza del 2006. La tesi delle meno recenti pronunce del 2003-2004, infatti, rischierebbe di svuotare di pratico significato la stessa previsione di equipollenza, poiché finisce per sostenere che può partecipare al concorso per operatore professionale sanitario – arca vigilanza ed ispezione sull'ambiente e sui luoghi di lavoro, chi già fosse “operatore di vigilanza e ispezione”; ma chi già fosse “operatore di vigilanza e ispezione”, è agevole replicare, sarebbe in realtà ammesso *de plano* al concorso, senza bisogno di alcuna previsione di equipollenza, atteso che la qualifica, se in quanto già prevista dall'ordinamento precedente, prima dei corsi triennali universitari, costituirebbe *ex se* un diritto quesito in forza del solo operare del principio *tempus regit actum* (così come, ad esempio, la laurea quadriennale del vecchio regime conseguita trent'anni fa è *ipso facto* “equipollente” a quella quinquennale magistrale prevista dall'odierno regime, ma ciò senza che occorra alcuna previsione espressa di equipollenza). Sembra, invece, più logico interpretare le norme in esame nel senso che esse, nelle more dell'effettivo avvio a regime del nuovo corso - diploma universitario triennale – consentano la partecipazione ai concorsi a quegli stessi soggetti che vi avrebbero potuto partecipare nel precedente sistema, ossia nel sistema regolato dal d.m. 30 gennaio 1982, il che vuol dire di coloro che sono in possesso dei titoli da quest'ultimo d.m. previsti, ovverosia del titolo di studio di diploma di perito industriale etc. (ai sensi dell'articolo 81, primo comma, lettera b), numero 3, del d.m. del 1982, per il concorso per titoli ed esami per la posizione funzionale di operatore professionale collaboratore, era previsto, infatti, per il personale di vigilanza e ispezione, il requisito specifico di ammissione del titolo di studio di diploma di perito industriale, etc.)

Per gli esposti motivi il ricorso deve dunque giudicarsi fondato e va come tale accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, per quanto di interesse della parte ricorrente.

Sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA, V[^] Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti con esso impugnati, nei limiti e per quanto di interesse della parte ricorrente.

Spese compensate.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 22 novembre 2007.

Il Presidente

Il Relatore